## REGOLAMENTO (EURATOM, CEE) N. 1588/90 DEL CONSIGLIO dell'11 giugno 1990

## relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 187,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Commissione, per adempiere i compiti che le sono stati affidati dai trattati, in particolare nella prospettiva del mercato interno previsto dall'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato • trattato CEE •, deve disporre di informazioni complete e attendibili; che, nell'interesse di una gestione efficace, l'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato • ISCE •, deve poter disporre di tutte le informazioni statistiche nazionali di cui ha bisogno per elaborare statistiche a livello comunitario e per effettuare analisi appropriate;

considerando che l'articolo 5 del trattato CEE e l'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominato • trattato Euratom •, impongono agli Stati membri di facilitare la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e che tale obbligo riguarda anche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie a tal fine; che l'assenza di dati statistici riservati costituisce per l'ISCE una notevole perdita di informazioni a livello comunitario e rende difficoltosa sia l'elaborazione di statistiche che la realizzazione di analisi sulla Comunità;

considerando che gli Stati membri non avranno più motivo di invocare disposizioni relative al segreto statistico allorquando sarà assicurato che l'ISCE offre le stesse garanzie di riservatezza dei dati di quelle offerte dagli istituti nazionali di statistica; che tali garanzie sono già, in una certa misura, inserite nei trattati comunitari, segnata-

mente nell'articolo 214 del trattato CEE e nell'articolo 194, paragrafo 1 del trattato Euratom e nello statuto dei funzionari delle Comunità europee e che possono essere rafforzate con provvedimenti appropriati, adottati in applicazione del presente regolamento;

considerando che, in forza dell'articolo 214 del trattato CEE e dell'articolo 194, paragrafo 1 del trattato Euratom i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale;

considerando che l'articolo 17 dello statuto dei funzionari della Comunità europea obbliga questi ultimi al rispetto della riservatezza per quanto riguarda i fatti e le informazioni di cui fossero eventualmente venuti a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; che anche dopo la cessazione dal servizio essi sono tenuti ad osservare tale dovere;

considerando che ogni violazione del segreto statistico protetto dal presente regolamento deve essere efficacemente repressa, chiunque ne sia l'autore;

considerando che ogni violazione, commessa volontariamente o per negligenza, degli obblighi che incombono ai funzionari e agli altri agenti dell'ISCE dà luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, all'applicazione di sanzioni penali per violazione del segreto professionale, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 12 e 18 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

considerando che l'articolo 215 del trattato CEE e l'articolo 188 del trattato Euratom prevedono la responsabilità della Comunità per i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni;

considerando che il presente regolamento riguarda solamente la comunicazione all'ISCE di dati statistici che, nell'ambito di competenza degli istituti nazionali di statistica, sono coperti dal segreto statistico e che esso non incide sulle disposizioni specifiche del diritto nazionale e comunitario relative alla trasmissione alla Commissione di qualsiasi altro tipo di informazioni;

<sup>(1)</sup> GU n. C 86 del 7. 4. 1989, pag. 12. (2) GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 27.